

SCADENZARIO ELETTORALE AMMINISTRATIVE 2015

| Data | Giorni rispetto alla votazione | Adempimenti | Rif. normativi |
|---------------------------|--|---|---|
| 06-04-2015 | 55° giorno antecedente quello della votazione | Termine di emanazione del decreto ministeriale per la fissazione della data in cui si svolgeranno le elezioni amministrative. | Art. 3 Legge n. 182/1991 |
| 16-04-2015 | 45° giorno antecedente quello della votazione | Affissione, in tutti i Comuni nei quali si svolgono le consultazioni, del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia della data per lo svolgimento delle elezioni | Art. 8, comma 2, Legge 8 marzo 1951, n. 122 e art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 570/1960 |
| 17-04-2015 | 44° giorno antecedente quello della votazione | Da oggi fino al giorno delle votazioni, qualora pervenga un provvedimento di perdita del diritto elettorale per uno dei motivi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 32 D.P.R. n. 223/1967, il sindaco esclude dal voto l'interessato, notificando apposita comunicazione e disponendo il ritiro della tessera elettorale. | Art. 32-ter, D.P.R. n. 223/1967 |
| 21-04-2015 | 40° giorno antecedente quello della votazione | Entro oggi, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, per partecipare alle elezioni amministrative, debbono presentare al comune di residenza una domanda di iscrizione nelle lista elettorale aggiunta appositamente istituita presso il comune. Se la domanda di iscrizione è presentata oltre il termine suddetto, trova applicazione l'art. 32-bis del D.P.R. 20.3.1967 n. 223 | Art. 3, comma 1, ed art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 |
| 27-04-2015 | 34° giorno antecedente quello della votazione | - Termine entro il quale devono pervenire al sindaco le domande di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con proprie candidature e liste di candidati ma che intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale. - Inizio della propaganda elettorale | - Art. 1, secondo comma, ed art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 - Art. 32, quarto comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 |
| Dal 28/04 - al 30/04 2015 | dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione | Entro oggi, la Giunta delimita, ripartisce ed assegna gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. | Artt. 2, 3, 4 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 |
| 01-05-2015 | Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione | - Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per cessazione di cause ostative. - Inizio del divieto di: - svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi; - effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile; - compiere lancio o getto di volantini; - utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall' art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale). - Inizio riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia. - Conclusione dell'esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale. | - Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 - Art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 - Artt. 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 |
| Dal 01/05 al 02/05 2015 | 30° e 29° giorno antecedente quello della votazione | - Dalle ore 8 del primo giorno, alle ore 12.00 del giorno successivo, presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune. - Entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, la Commissione elettorale circondariale esamina le candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale. - Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla | - Artt. 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 - Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| | | Commissione elettorale circondariale al sindaco, per la preparazione e la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto, per la predisposizione e la stampa delle schede di votazione. | |
| 02-05-2015 | Entro il 29° giorno antecedente quello della votazione | <p>- Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite. Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione.</p> <p>- Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, presentazione, da parte dei presentatori della candidatura alla carica di sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere, di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale per le conseguenti decisioni della Commissione medesima, entro il termine di 48 ore assegnato dalla Commissione elettorale circondariale. Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione di nuovi contrassegni al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione.</p> | <p>- Artt. 33, ultimo comma, e 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570</p> <p>- Artt. 30, primo comma, lettera b, e 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570</p> |
| 06-05-2015 | 25° giorno antecedente quello della votazione | <p>Scade il termine per l'invio ai comuni, da parte dei consolati, dell'elenco degli elettori temporaneamente fuori dall'UE per motivi di servizio o missioni internazionali, che hanno presentato la dichiarazione finalizzata all'esercizio del voto all'estero per corrispondenza. Nelle successive 24 ore dalla comunicazione, l'Ufficiale elettorale invia al consolato l'attestazione della mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo. Nei due giorni successivi alla scadenza delle 24 ore, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, e lo trasmette alla C.E.Circ..</p> | [Art. 2, comma 5 D.L. n. 3/2009]. |
| Dal 06/05 al 11/05 2015 | Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti quello della votazione | <p>La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente; - alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento; - alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b). | Art. 6, legge 8 marzo 1989, n. 95 |
| 07-05-2015 | 24° giorno precedente la data delle votazioni | <p>Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle candidature ammesse per le elezioni comunali (corrispondente al 24° giorno antecedente quello della votazione) la giunta comunale ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni ed assegna queste ultime sia a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature,</p> | Art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| | | gruppi o liste, sia a coloro che non prendono parte direttamente alla consultazione ma che abbiano egualmente presentato domanda per eseguire le predette affissioni. | |
| 08-05-2015 | 23° giorno precedente la data delle votazioni | Gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali che hanno inoltrato la dichiarazione di voto per corrispondenza all'estero, possono revocarla con comunicazione da inviare all'ufficio consolare entro il 23° giorno precedente la data delle elezioni. L'ufficio consolare entro il giorno successivo trasmette la dichiarazione di revoca al comune di residenza del dichiarante. | |
| Dal 10/05 al 29/05 2015 | Dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione | L'Ufficio territoriale del Governo cura la stampa delle schede di votazione per le elezioni comunali, che saranno recapitate ai Comuni interessati alle elezioni. | |
| 11-05-2015 | 20° giorno antecedente quello della votazione | - Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento. - Il Presidente della Corte d'Appello comunica ai comuni della propria giurisdizione l'elenco delle persone nominate presidenti di seggio. | - Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 - Art. 35, comma 4, D.P.R. 361/1957 |
| 16-05-2015 | Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione | - Termine per l'affissione nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale. - Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori. - Il sindaco o nel caso il commissario notificano l'avvenuta nomina a scrutatore, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. Entro 48 ore dalla notificazione dell'avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'esistenza di un eventuale, grave impedimento al sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impediti. - Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l'abitazione in cui dimorano, da parte di persona affette da gravi infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione e che le rendano dipendenti, in via continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. | - Art. 31, primo comma, ed art. 34, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e art. 4, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 - Art. 32, quarto comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95 - Art. 1 del D.L. 3.1.2006 n. 1, convertito nella legge 22/2006 |
| 21-05-2015 | Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione | Invio, alla Commissione elettorale circondariale, da parte dell'ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze. | - Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340 |
| 23-05-2015 | Entro 8° giorno antecedente quello della votazione | La Commissione elettorale circondariale invia al sindaco del Comune le liste degli elettori di ogni sezione | Art. 8, comma 2, della legge 8 marzo 1951, n. 122 e art. 18, comma 2, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 |
| 26-05-2015 | Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione | La Commissione elettorale circondariale decide su eventuali proposte, pervenute dall'ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione. Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto da affiggere due giorni prima della votazione | - Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340 |
| Dal 26/05 al 31/05 2015 | Dal 5° giorno antecedente quello della votazione e per tutta la | Apertura degli uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 19, per rilasciare le tessere elettorali non | Art. 9 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e art. 1, lettera g), |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | durata delle operazioni di votazione | recapitate a domicilio degli elettori o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Il giorno di sabato gli uffici comunali rimangono aperti dalle 8 alle 22; la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto. | D.L. 3/2009 |
| 28-05-2015 | Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione | <p>Il sindaco o, nel caso, il commissario notificano agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciari per grave impedimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scade il termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza. - Entro oggi gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione. - Trasmissione al sindaco — da parte della Commissione elettorale circondariale per le elezioni comunali per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio). - Scadenza del termine per la presentazione alla segreteria comunale degli atti di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione. - Le Prefetture inviano ai sindaci i pacchi con le schede di votazione e dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni. | <p>- Art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95</p> <p>- Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122; Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; Art. 1, primo comma, lettera e), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161</p> <p>- Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136</p> <p>- Art. 35, comma 1, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570</p> <p>- Art. 1, lettera h) D.L. 3/1999</p> <p>- Art. 35 TU 361/1957</p> |
| 29-05-2015 | Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione | <ul style="list-style-type: none"> - Variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali. - Pubblicazione del manifesto del sindaco sulle eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione. - Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati deve: <ul style="list-style-type: none"> 1. includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio; 2. rilasciare ai richiedenti un'attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a). | <p>- Art 40, ultimo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223</p> <p>- Art. 38, ultimo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223</p> <p>- Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122; Art. 42, comma 3, 35, comma 2, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; Art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136; Art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299</p> |
| 30-05-2015 | Giorno antecedente quello della votazione | <ul style="list-style-type: none"> - Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione: <ul style="list-style-type: none"> - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale; - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. - Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali. - Prima dell'insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i) D.L. n. 3/2009): <ul style="list-style-type: none"> - consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione; | <p>- Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212; Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807.</p> <p>- Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161; Art. 50, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361</p> <p>- Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122; Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136</p> <p>- Art. 8, secondo comma, della</p> |

| | | | |
|------------|------------------------|--|---|
| | | <p>- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;</p> <p>- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.</p> <p>Ore 9.00:</p> <p>- Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.</p> <p>- Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nello spazio situato sulla facciata esterna della scheda.</p> <p>- Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione ed apposizione del timbro medesimo nello spazio della facciata esterna della scheda.</p> <p>- All'atto dell'insediamento del seggio il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto. Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.</p> <p>- Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.</p> <p>- Concluse tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda per il prosieguo delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 del giorno stesso. Successivamente provvede alla chiusura ed alla custodia della sala.</p> | <p>legge 8 marzo 1951, n. 122; Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; Art. 1, lettera i) D.L. 3/2009</p> <p>- Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122; Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136</p> <p>- Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122; Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009</p> |
| 31-05-2015 | Giorno delle votazioni | <p>Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nella sola giornata di domenica</p> <p>È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.</p> <p>Continuano ad essere vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale; - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. <p>- Il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.</p> <p>Le operazioni di voto si concludono alle ore 23.00.</p> <p>A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori; 2. procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo; | <p>- Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212</p> <p>- Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 e Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807</p> <p>- Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122; Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570</p> <p>- Art. 51 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570</p> |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | | <p>3. cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;</p> <p>4. rinvia l'avvio dello scrutinio dei voti alle ore 7.00 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.</p> | |
| 31-05-2015 | Dopo le ore 23.00 a chiusura dei seggi | <p>Formazione dei plichi con gli atti delle operazioni per ciascuna elezione, e le schede avanzate da inviare, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, tramite il comune al tribunale o sezione staccata.</p> <p>Le operazioni di scrutinio inizieranno l'indomani, dando la precedenza allo spoglio relativo alle schede per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</p> | |